


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 febbraio 1993

EDIZIONE STRAORDINARIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENALA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081



CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 26. Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663 - «Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del Sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale - Istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di Sottosegretario di Stato - Modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale ed istituzione presso detto Ministero di un posto di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile - Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni» - Insussistenza delle cause di inammissibilità specificamente previste dall'art. 75 della Costituzione - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare

Pag. 9

N. 27. Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 - Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali - Insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare

» 11

N. 28. Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione dell'art. 2, comma 1, lett. e), punto 4 (i limiti e le modalità di impiego di farmaci sostitutivi); dell'art. 72, comma 1 (È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'art. 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico); dell'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: «di cui al comma 1»; dell'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: «e 76»; dell'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1, dell'art. 78»; dell'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: «rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.»; dell'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: «e nell'art. 76»; dell'art. 76; dell'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle

ventiquattro ore) e c) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere); dell'art. 80, comma 5, (Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2); dell'art. 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti delle terapie praticate.); dell'art. 121, comma 1 (L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza» - Irrilevanza della successiva emanazione del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare

Pag. 13

N. 29. Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 24, 40, 43, 53, 81, 88 (per le parti contraddistinte con i numeri da 1 a 12), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); dell'art. 58 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in collegamento, per quanto attiene al n. 4 dello stesso articolo e limitatamente all'Ente nazionale italiano per il turismo, con l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per la parte che prevede la sottoposizione di tale Ente alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo; dell'art. 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione del primo comma, lett. h) e — limitatamente al primo comma, lett. d), dello stesso articolo — anche dell'art. 4, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30; dell'art. 102 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'art. 2, primo comma, lett. c), della legge 8 luglio 1986, n. 349; dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nelle parti contraddistinte dalle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) - Mancanza di chiarezza e di omogeneità del quesito referendario - Inammissibilità della richiesta di referendum popolare

» 18

N. 30. Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», così come modificati e integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11: «Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195»; dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al 90%) della legge 18 novembre 1981, n. 659: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici» - Sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 38 della legge n. 352/1970 (decorrenza di oltre cinque anni dall'ultima consultazione referendaria in materia) - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare

» 22

n. 31. Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1^o marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) - Insussistenza di cause ostative all'ammissibilità del referendum - Irrilevanza della sopravvenuta legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare

Pug. 24

n. 32. Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante «Norme per la elezione del Senato della Repubblica», limitatamente alle seguenti parti: art. 17, secondo comma, così modificato dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 33, limitatamente alle parole «comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale»; art. 18, primo comma, limitatamente alle parole «alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,»; art. 19, primo comma, limitatamente alle parole «o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione»; secondo comma, limitatamente alle parole «presentatisi nei collegi»; terzo comma, così modificato dall'art. 1 della legge 28 aprile 1967, n. 262, limitatamente alla parola «suddetti»; ultimo comma, limitatamente alla parola «soltanto» nonché alle parole «il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e» - Aspetti non incidenti sull'operatività del sistema elettorale - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare

» 26

n. 33. Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate e come modificato in particolare dalla legge 10 agosto 1964, n. 663, che all'art. 1 sancisce che «le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti» limitatamente alle seguenti parti: art. 11, primo comma, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; art. 12; art. 27, secondo comma, limitatamente alle parole «per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti — e C e D — per i comuni con popolazione superiore ai

10.000 abitanti —»; intestazione della sezione II del capo IV del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione della sezione III del capo IV del titolo II: «La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; art. 32, secondo comma «Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.»; terzo comma «La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.»; quarto comma «I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma dev'essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.»; quinto comma «Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.»; sesto comma «Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello del consigliere da eleggere, né inferiore a un terzo.»; settimo comma «Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.»; ottavo comma «Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune.»; nono comma «Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.»; decimo comma «la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.»; ultimo comma «Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale mandamentale competente per territorio.»; artt. 33, 34 e 35; art. 47, primo comma, limitatamente alle parole «Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.»; art. 49, secondo comma, limitatamente alle parole «(e anche chiusa nei comuni con oltre 10.000 abitanti)»; art. 51, secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;»; secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole «Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.»; intestazione della sezione II del capo V del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione della sezione III del capo V del titolo II: «Disposizioni particolari per la votazione nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; artt. 56, 57 e 58; art. 60, primo comma, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,» nonché alle parole «nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.»; secondo comma, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,»;

intestazione della sezione II del capo VI del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione della sezione III del capo VI del titolo II: «Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74; art. 75, primo comma, limitatamente alle parole «e III»; intestazione della sezione II del capo VII del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione della sezione III del capo VII del titolo II: «Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; artt. 79 e 81 - Insussistenza dei rischi di paralisi, sia pure temporanea, nel funzionamento degli organi elettivi comunali - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare .

Pag. 29

N. 34. Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione della legge 13 marzo 1958, n. 296 «Costituzione del Ministero della sanità» Quesito referendario carente della chiarezza necessaria per assicurare l'espressione di un voto consapevole - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 28 e 29 del 1987) - Inammissibilità della richiesta di referendum popolare

» 37

N. 35. Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo) - Richiesta di intervento diretto unicamente al mantenimento ovvero alla soppressione dell'apparato burocratico-amministrativo che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di far assurgere al rango di Ministero - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare

» 38

N. 36. Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, recante «Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni»; del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, recante «Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio»; della legge 26 settembre 1966, n. 792, recante «Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura» - Mancanza di chiarezza del quesito e dell'intera operazione referendaria - Eventualità di abrogazione di norme, incoerente e contraddittoria con la permanenza di altre alle prime connesse - Inammissibilità della richiesta di referendum popolare

» 40

n. 37. Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) limitatamente a: art. 2, comma secondo, limitatamente alle parole: «*h*) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo»; art. 14, comma terzo, limitatamente alle parole: «*b*) all'igiene dell'ambiente»; art. 20, comma primo, lettera *a*), limitatamente alle parole: «di vita e», e lettera *c*), limitatamente alle parole: «di vita e»; art. 21, comma secondo, limitatamente alle parole: «e la salvaguardia dell'ambiente», nonché alle parole: «di igiene ambientale e»; art. 66, comma primo, lettera *a*), limitatamente alle parole: «compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi» - Esclusione dall'ammissibilità del quesito di cui agli artt. 18, secondo comma, e 22 della stessa legge - Richiesta di referendum non riguardante materie che espressamente non sono ammesse alla votazione popolare - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare

Pag. 43

n. 38. Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante «Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria», convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778 Insussistenza di ragioni di inammissibilità previste dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare

» 46

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 26

Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663 - «Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del Sottosegretario di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale - Istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di Sottosegretario di Stato Modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale ed istituzione presso detto Ministero di un posto di Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile - Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni» - Insussistenza delle cause di inammissibilità specificamente previste dall'art. 75 della Costituzione - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661 «Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di sottosegretario di Stato; modifica della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale ed istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile» e del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, «Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni», iscritto al n. 53 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Mario Bertolissi per i delegati dei consigli regionali del Veneto, della Valle d'Aosta, del Piemonte e delle Marche;

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata dai consigli regionali delle regioni Trentino Alto-Adige, Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogati:

— l'art. I del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661 (Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di sottosegretario di Stato, modifica della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale e istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile);

— il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, «Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni».

2. — Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale ha ritenuto la tempestività della presentazione della richiesta referendaria (ordinanza del 23 ottobre 1992); ha dato atto che le deliberazioni dei consigli regionali sono state ritualmente adottate.

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 13 gennaio 1993, dandone avviso ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. — Si sono costituiti i delegati dei consigli regionali del Veneto, della Valle d'Aosta, del Piemonte e delle Marche, i quali hanno rilevato la necessità del ricorso al referendum abrogativo per realizzare adeguamenti della struttura e dei servizi del Ministero *de quo* alla mutata situazione per effetto dell'avvenuto decentramento di servizi ministeriali e soprattutto per effetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale e del trasferimento della delega alle regioni della massima parte delle competenze ministeriali.

Hanno altresì osservato che i limiti e le condizioni richieste dall'art. 75 della Costituzione così come interpretato dalla Corte costituzionale sono stati osservati e hanno pertanto concluso per la ammissibilità del referendum.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di referendum abrogativo sulla cui ammissibilità la Corte deve pronunciarsi riguarda l'art. I del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e, per intero, il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663.

Ai suddetti fini, la indagine sulla sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità ha esito positivo.

Il quesito referendario risulta congruo e coerente con le finalità che i suoi promotori si sono proposti e l'eliminazione o la permanenza delle norme che ne sono oggetto dipende effettivamente dalla risposta che fornirà il corpo elettorale.

1.1. — Si ritiene, inoltre, per la prima parte del quesito, quella cioè che riguarda l'art. I del regio decreto n. 1661 del 1929, che nessuno effetto negativo produce sui suddetti requisiti il fatto che il titolo di esso, che è contenuto nel quesito referendario, riguardi, oltre il Ministero dell'agricoltura e foreste, che i promotori intendono sopprimere nelle strutture in considerazione del trasferimento o della delega alle regioni della massima parte delle funzioni ministeriali, anche la denominazione del Ministero della pubblica istruzione e la istituzione, presso di esso, di un sottosegretariato.

È essenziale il rilievo che il suddetto art. I riguarda solo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che il regio decreto n. 1663 del 1929, che è l'oggetto della seconda parte del quesito, si riferisce alle strutture ed alle funzioni del Ministero dell'agricoltura e foreste, che, per effetto di norme successive a quelle oggetto del quesito referendario ed, in particolare, a seguito del trasferimento e della delega delle funzioni in materia alle regioni, si sono sostanzialmente ridotte. Sicché, le finalità dei promotori possono avere attuazione e l'elettore chiamato a pronunciarsi sul quesito non può essere minimamente fuorviato.

2. — Non sussistono le cause di inammissibilità specificamente previste dall'art. 75 della Costituzione.

Le norme oggetto del quesito referendario non rientrano in nessuna delle ipotesi escluse. Non si tratta né di una legge di bilancio, né di una legge di amnistia e di indulto, né di una legge tributaria, né di una legge di autorizzazione a ratificare un trattato internazionale.

2.1. — Vero è che nel trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge n. 1203 del 1957, l'agricoltura ha una posizione di grande rilievo (articoli da 38 a 47) e di grande interesse per la sua incidenza sull'attuazione del mercato comune e che l'art. 3 dello stesso trattato, nel testo sostituito dall'art. G, n. 3 del trattato approvato a Maastricht il 7 febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ribadisce l'impegno degli Stati membri per una politica comune nel settore dell'agricoltura e della pesca.

Ai fini che interessano, è sufficiente, peraltro, rilevare che gli articoli 5 e 6 della legge di ratifica del trattato C.E.E. impegnano lo Stato membro ad adottare le misure di carattere generale e particolare, atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni comunitarie e prevedono il coordinamento delle politiche economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obblighi del trattato in stretta collaborazione con le istituzioni comunitarie. Non indicano, però, gli organi ai quali lo Stato membro deve affidare i relativi compiti e funzioni. Sicché non sussiste violazione di obblighi derivanti da trattati internazionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661 «Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale ed istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile» e il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, «Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni», richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0080

N. 27

Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 - Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali - Insussistenza di cause di inammissibilità della richiesta ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, recante «Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali», iscritto al n. 47 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Massimo Severo Giannini per il comitato promotore;

Ritenuto in fatto

1. — L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 6 settembre 1991 da 37 cittadini elettori sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, recante «Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali»?

L'ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta, con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ha dichiarata legittima.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il presidente della Corte costituzionale ha convocato la Corte in camera di consiglio per il giorno 13 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per deliberare sull'ammissibilità del referendum secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge Cost. 11 marzo 1953, n. 1.

In data 11 gennaio 1993 il comitato promotore del referendum, in persona del suo presidente avv. Massimo Severo Giannini — avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970 — ha depositato memoria, chiedendo che il referendum sia dichiarato ammissibile giacché, pur essendo in corso la «privatizzazione» delle partecipazioni statali, il Ministero delle partecipazioni statali non è stato soppresso.

Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 l'avv. Massimo Severo Giannini è comparso per il comitato promotore, illustrando la suddetta memoria.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda l'intero testo della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Tale legge, dopo avere istituito con l'art. 1 il Ministero delle partecipazioni statali, gli ha trasferito (art. 2, comma primo) le competenze in precedenza spettanti al Ministero delle finanze per quanto attiene alle partecipazioni da esso gestite ed alle aziende patrimoniali dello Stato; gli ha parimenti devolute (art. 2, comma secondo) le attribuzioni precedentemente spettanti al Consiglio dei Ministri, al Presidente del Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri, relativamente all'IRI, all'ENI ed a tutte le altre imprese con partecipazione statale diretta o indiretta, nonché (art. 2, quinto comma) le attribuzioni spettanti ai Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio in ordine al fondo di finanziamento dell'industria meccanica.

La legge suindicata ha inoltre previsto (art. 3) l'inquadramento in enti autonomi di gestione di tutte le anzidette partecipazioni, articolandole in strutture pubbliche.

Al fine di coordinare l'azione del Ministero delle partecipazioni statali con quella degli altri Ministeri interessati, ha inoltre istituito (art. 4) un comitato permanente composto, oltre che dal Ministro per le partecipazioni statali, dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale.

La legge regola, infine, l'organizzazione del Ministero, con riferimento alle sue strutture amministrative, alle relative competenze, alla provvista del personale, nonché alla copertura delle relative spese.

2. — La Corte ritiene che non sussistano cause di inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione — non ricorrendo alcuna delle ipotesi ostative previste da questa norma — o comunque desumibili dall'ordinamento costituzionale.

La richiesta è fornita dei requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità, essendo evidente che con essa si intende sottoporre a referendum l'abrogazione del sistema delle partecipazioni statali, così come configurato dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, con le conseguenti implicazioni sull'organizzazione amministrativa. Il sistema della legge, sottoposta a referendum, è fondato sul complesso «Ministero delle partecipazioni statali» — «Comitato permanente di Ministri indicati dall'art. 4 della legge stessa», per quanto riguarda la direzione politica; sul complesso «enti di gestione» — «società finanziarie ed operative», per quanto riguarda l'elemento imprenditoriale.

Univoco, pertanto, è il tema oggetto della valutazione; omogeneo e chiaro il relativo quesito, anche dopo l'emanazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato l'IRI e l'ENI in società per azioni ed ha «attribuito» al Ministero del tesoro le azioni stesse (art. 15).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 recante «Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali», dichiarata legittima, con ordinanza 15 dicembre 1992, dall'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0081

N. 28

Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993.

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione dell'art. 2, comma 1, lett. e), punto 4 (i limiti e le modalità di impiego di farmaci sostitutivi); dell'art. 72, comma 1 (È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'art. 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico); dell'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: «di cui al comma 1» l'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: «e 76»; dell'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1, dell'art. 78»; dell'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: «rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo.»; dell'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: «e nell'art. 76»; dell'art. 76; dell'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore) e c) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliera); dell'art. 80, comma 5, (Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2); dell'art. 120, comma 5, (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6,

e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti delle terapie praticate.); dall'art. 121, comma 1, (L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza» - Irrilevanza della successiva emanazione del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lettera *e*), punto 4 (i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi); l'art. 72, comma 1 (È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'art. 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico); l'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: «di cui al comma 1»; l'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: «e 76»; l'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78»; l'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: «rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di risiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.»; l'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: «e nell'art. 76»; l'art. 76; l'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere *b*) (le metediche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattr'ore) e *c*) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medic giornaliere); l'art. 80, comma 5 (Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2); l'art. 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti delle terapie praticate.); l'art. 121, comma 1 (L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza», iscritto al n. 46 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. L'ufficio centrale per il referendum ha esaminato la richiesta, presentata da undici cittadini elettori il 27 settembre 1991, di referendum popolare sul seguente quesito, riguardante il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):

«Volete voi, che siano abrogati l'art. 2, comma 1, lettera *e*), punto 4 (i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi); l'art. 72, comma 1 (È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'art. 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico); l'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: «di cui al comma 1»; l'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: «e 76»; l'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78»; l'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: «rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.»; l'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: «e nell'art. 76»; l'art. 76; l'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere *b*) (le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattr'ore) e *c*) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere); l'art. 80, comma 5 (Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2); l'art. 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti delle terapie praticate.); l'art. 121, comma 1 (L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza»?

2. L'Ufficio centrale, con ordinanza del 15 dicembre 1992, ritenuta la tempestività della presentazione della richiesta referendaria e dato atto che le sottoscrizioni raccolte dai promotori avevano superato il numero di cinquecentomila, ha dichiarato la legittimità della richiesta stessa.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il presidente di questa Corte, ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità della richiesta.

Considerato in diritto

1. — Deve essere esaminata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità della richiesta del referendum abrogativo in oggetto dichiarata legittima dall'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 15 dicembre 1992. A tal fine la Corte deve accettare se, riguardo all'oggetto della richiesta stessa, ricorra qualcuno dei limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti nel sistema e se il quesito presenti struttura e caratteri conformi alla funzione che la Costituzione assegna all'istituto del referendum abrogativo.

La richiesta in esame investe varie disposizioni del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). Più precisamente, con riferimento al sistema sanzionatorio delineato nel suddetto testo unico, i promotori del referendum chiedono in primo luogo l'abrogazione dell'espressione — contenuta nel primo comma dell'art. 75 «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78», espressione che nella vigente legislazione segna il discriminio tra l'assoggettamento a sanzioni amministrative, o, invece, a sanzioni penali di chi detiene sostanze stupefacenti o psicotrope per farne uso personale. In secondo luogo viene proposta l'abrogazione dell'intero art. 76, che stabilisce le misure, di competenza dell'autorità giudiziaria, a carico di colui che rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo e a carico del

recidivante, nonché le sanzioni penali per colui che viola tali misure. Correlativamente, la richiesta referendaria investe i richiami alle norme suddette contenuti in altre disposizioni del medesimo testo legislativo (e precisamente nell'art. 73, comma 1; nell'art. 75, comma 12 e 13 e nell'art. 80, comma 5) e si estende all'art. 78, lettere *b*) e *c*), cui l'art. 75 fa rinvio per la determinazione della dose media giornaliera.

Il quesito investe altresì l'art. 72 (che, al comma 1, vieta l'uso personale e qualunque impiego non autorizzato di sostanze stupefacenti o psicotrope); l'art. 2, comma 1, lettera *e*), punto 4 (che prevede il potere del Ministro della sanità di determinare con proprio decreto limiti e modalità di impiego dei farmaci sostitutivi); l'art. 120, comma 5 e l'art. 121, comma 1, riguardanti la segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, da parte dei medici che visitano o assistono persone che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. — Il quesito così proposto dai promotori del referendum soddisfa quelle esigenze di omogeneità, chiarezza e non contraddittorietà che la Corte ha individuato fin dalla sentenza n. 16 del 1978, dichiarando essere «inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venir ricondotto alla logica dell'art. 75 della Costituzione».

Risponde certamente a tali requisiti la richiesta di abrogazione delle norme che riguardano, nei modi già descritti, il sistema sanzionatorio.

Né la richiesta di abrogazione della disposizione (art. 72) che vieta l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope si pone in contraddizione con la *ratio* propria dell'iniziativa referendaria in esame. Da un lato, infatti, quest'ultima è oggettivamente diretta a depenalizzare ma non ad eliminare la illecità della detenzione per uso personale di tali sostanze, sì che non viene chiesta l'abrogazione delle disposizioni da cui deriva la punibilità di tali comportamenti con sanzioni amministrative. D'altro lato il comportamento sanzionato dagli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 non è mai il consumo personale di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma, per quanto qui interessa, la detenzione ad uso personale (cfr. sentenza n. 333 del 1992, § 4.1.). Deve quindi ritenersi che non vi è contraddizione tra il permanere della sanzione, sia pure solo di carattere amministrativo, per la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale, e l'abrogazione del divieto che ha come oggetto l'uso personale di tali sostanze, quale comportamento considerato di per se stesso.

Infine, la richiesta di abrogazione delle altre disposizioni menzionate nell'ultimo capoverso del precedente paragrafo, pur non essendo strettamente conseguenziale alla funzione principale della richiesta referendaria, non appare né contraddittoria né assolutamente eterogenea rispetto ad essa, essendo volta, nel suo complesso, ad eliminare taluni limiti ed oneri incidenti sull'attività del medico che cura o assiste persone che fanno uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. — La richiesta di referendum abrogativo all'esame della Corte non rientra, altresì, in nessuna delle ipotesi per le quali il secondo comma dell'art. 75 della Costituzione esclude l'ammissibilità del ricorso all'istituto referendario.

In particolare, con riferimento all'interpretazione che la giurisprudenza costituzionale ha dato del limite relativo alle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, la richiesta referendaria non ha ad oggetto norme la cui esistenza ed il cui contenuto siano imposti da obblighi assunti dallo Stato italiano per effetto di trattati internazionali che non lascino alcuno spazio per scelte discrezionali riguardanti l'attuazione, sì che l'abrogazione di esse comporti necessariamente una responsabilità dello Stato italiano nei confronti degli altri contraenti per violazione del trattato (cfr. sentenze nn. 16 del 1978, 30 del 1981 e 63 del 1990).

A tal proposito, giova osservare, innanzitutto, che la richiesta referendaria in esame è diversa da quella esaminata e dichiarata inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 30 del 1981. In quel caso, infatti, il referendum proposto aveva ad oggetto la esclusione, dalle tabelle delle sostanze stupefacenti sottoposte a controllo, delle cosiddette droghe leggere e ciò si poneva in contrasto con accordi internazionali che tale controllo prescrivevano ed in particolare con la Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 ed il relativo Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, entrambi ratificati e resi esecutivi per effetto della legge 5 giugno 1974, n. 412.

La depenalizzazione dell'illecito costituito dalla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale — che è l'effetto perseguito dalla presente iniziativa referendaria — non si pone invece in contrasto né con la suddetta Convenzione di New York del 1961 (che, con gli artt. 33 e 36 si limitava a stabilire che dovesse essere vietata la detenzione non autorizzata di stupefacenti, senza nulla specificare in ordine alla natura delle sanzioni da comminare per le infrazioni), né con la Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 5 novembre 1990, n. 328. È pur vero, infatti, che l'art. 3 di quest'ultima Convenzione stabilisce, al paragrafo 2 che «Fatti salvi i propri principi costituzionali ed i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico, ciascuna parte adotta le misure necessarie per attribuire la natura del reato conformemente alla propria legislazione interna, alla detenzione e all'acquisto di stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla coltivazione di stupefacenti destinati al consumo

personale...». Ma la convenzione stessa — come è stato ampiamente e concordemente sottolineato nel corso dei lavori parlamentari relativi alla legge che ne ha autorizzato la ratifica — lascia espressamente alla scelta discrezionale degli Stati contraenti la possibilità di prevedere, per i casi in esame, misure diverse dalla sanzione penale. Ed infatti il successivo paragrafo 4, alla lettera *c)*, stabilisce che «nonostante le disposizioni dei capoversi precedenti, in casi adeguati di reati di natura minore le Parti possono in particolare prevedere in luogo di una condanna o di una sanzione penale, misure di educazione, di riadattamento o di reinserimento sociale, nonché qualora l'autore del reato sia un tossicomane, misure di trattamento terapeutico e di assistenza sanitaria post-ospedaliera». E il successivo punto *d)* precisa che le misure suddette possono essere previste non solo in aggiunta, ma anche in sostituzione della condanna o della pena. Infine, il paragrafo 11 dello stesso art. 3 espressamente dichiara che «Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale la determinazione dei reati che ne sono oggetto ed i mezzi giuridici di difesa relativi sono di esclusiva competenza del diritto interno di ciascuna Parte», né il principio «in base al quale i predetti reati sono perseguiti e puniti in conformità con detta legislazione».

Non vi è dubbio che, in sostanza, la convenzione prospetti la facoltà per ogni Stato contraente di prevedere misure diverse dalla sanzione penale per ogni infrazione che presenti un carattere di minor gravità (senza di chè, peraltro, la stesso decreto legislativo n. 309 del 1990 sarebbe da considerare in contrasto con la convenzione). Verrebbero comunque in rilievo, al medesimo effetto, sia la espressa salvaguardia del principio secondo cui la determinazione dei reati ai quali l'art. 3 della Convenzione fa riferimento è di esclusiva competenza del diritto interno di ciascuna Parte (paragrafo 11), sia e soprattutto la salvaguardia dei principi costituzionali e dei concetti fondamentali dell'ordinamento giuridico proprio di ciascuno Stato contraente, espressamente prevista come condizione per l'operatività della clausola di cui al paragrafo 2.

A tale riguardo deve essere ricordato il principio — di rilievo costituzionale — per cui il sistema penale deve essere considerato l'*extrema ratio* di tutela dei beni giuridici (cfr. le sentenze di questa Corte nn. 291 del 1992, 282 del 1990, 487 e 409 del 1989, 364 del 1988 e 189 del 1987). In virtù della salvaguardia disposta dal paragrafo 2, tale principio, in quanto «conceitto fondamentale» del nostro ordinamento giuridico interno, sarebbe comunque idoneo a condizionare contenuto ed efficacia della clausola e ad escludere che con essa lo Stato italiano si sia vincolato a configurare come reato la detenzione di stupefacenti per uso personale, senza possibilità di orientarsi verso altre misure, ove ritenute idonee e sufficienti per perseguire le finalità di controllo, di tutela e di recupero collegate al fenomeno in questione.

4. Dopo la pronunzia dell'ordinanza 15 dicembre 1992, con cui l'ufficio centrale per il referendum ha dichiarato la legittimità della presente richiesta referendaria, è stato emanato il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante, tra l'altro, modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti.

La circostanza non ha peraltro rilievo nel presente giudizio. Compete infatti all'ufficio centrale per il referendum secondo quanto affermato dalla sentenza di questa Corte n. 68 del 1978 — valutare se la nuova disciplina legislativa sia idonea a precludere la consultazione popolare ovvero se la richiesta debba essere trasferita o estesa alle nuove disposizioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza 15 dicembre 1992 dell'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 29

Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 24, 40, 43, 53, 81, 88 (per le parti contraddistinte con i numeri da 1 a 12), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); dell'art. 58 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in collegamento, per quanto attiene al n. 4 dello stesso articolo e limitatamente all'Ente nazionale italiano per il Turismo, con l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per la parte che prevede la sottosposizione di tale Ente alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo; dell'art. 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione del primo comma, lett. *h*) e — limitatamente al primo comma, lett. *d*), dello stesso articolo — anche dell'art. 4, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30; dell'art. 102 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'art. 2, primo comma, lett. *c*), della legge 8 luglio 1986, n. 349; dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nelle parti contraddistinte dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), *i*), *k*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*) - Mancanza di chiarezza e di omogeneità del quesito referendario - Inammissibilità della richiesta di referendum popolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;**Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSO;*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione:

— degli artt. 24, 40, 43, 53, 81, 88 (per le parti contraddistinte con i numeri da 1 a 12), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

— dell'art. 58 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in collegamento, per quanto attiene al n. 4 dello stesso articolo e limitatamente all'Ente nazionale italiano per il turismo, con l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per la parte che prevede la sottosposizione di tale ente alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

— dell'art. 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione del comma primo lettera *h*) e — limitatamente al comma primo, lettera *d*), dello stesso articolo — anche dell'art. 4, comma primo, della legge 15 gennaio 1991, n. 30;— dell'art. 102 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'art. 2, primo comma, lettera *c*), della legge 8 luglio 1986, n. 349;— dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nelle parti contraddistinte dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), *i*), *k*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*) e *t*), iscritto al n. 55 del registro referendum;

Viste le ordinanze del 15 dicembre 1992 e del 16 gennaio 1993 con le quali l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'avvocato Mario Bertolissi in rappresentanza dei delegati dei consigli regionali del Veneto e dell'Emilia Romagna;

Ritenuto in fatto

1. — L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 da cinque consigli regionali — segnatamente quelli delle regioni Lombardia, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto — sul seguente quesito: «Volete voi che siano abrogati gli artt. 24, 30, 40, 43, 53, 58, 71, 81, 88, 91 e 102 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»?

2. — Con ordinanza depositata il 15 dicembre 1992, lo stesso ufficio, dato atto che le deliberazioni dei cinque consigli regionali erano state ritualmente adottate, ha dichiarato la legittimità della richiesta presentata.

3. — Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 13 gennaio 1993.

Con memoria presentata l'8 gennaio 1993, i delegati dei consigli regionali del Veneto e dell'Emilia-Romagna hanno svolto considerazioni a sostegno dell'ammissibilità della richiesta.

Con successiva ordinanza l'Ufficio centrale per il referendum così disponeva:

«1) riformula come segue il quesito relativo all'art. 30 del d.P.R. 24.7.1977 n. 616: «volete che sia abrogato l'art. 6 Legge 23 dicembre 1978 n. 833, nelle parti contraddistinte dalle lettere *a), b), c), d), e), f), h), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s) e t)*?»;

2) riformula come segue il quesito relativo all'art. 58 del citato d.P.R.: «volet che sia abrogato l'art. 58 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e — per quanto attiene al n. 4 dello stesso articolo e limitatamente all'E.N.I.T — anche l'art. 1 legge 11 ottobre 1990 n. 292, per la parte che prevede la sottoposizione di tale Ente alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo?»;

3) dichiara cessate le operazioni referendarie relative all'art. 71, comma primo, lettera *h*), del citato d.P.R. n. 616 del 1977;

4) riformula come segue il quesito relativo alla rimanente parte del detto art. 71: «volet che sia abrogato l'art. 71 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ad eccezione del comma primo lettera *h*) e — limitatamente al comma primo, lettera *d*) del citato d.P.R. — anche l'art. 4, comma 1, della legge 15 gennaio 1991 n. 30?»;

5) dichiara cessate le operazioni referendarie relative all'art. 88 n. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

6) riformula come segue il quesito relativo alla rimanente parte dell'art. 88 citato: «volet che sia abrogato l'art. 88 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 per le parti contraddistinte con i numeri da 1 a 12?»;

7) dichiara cessate le operazioni referendarie relative all'art. 91 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

8) riformula come segue il quesito relativo all'art. 102 d.P.R. citato: «volet che sia abrogato l'art. 102 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, così come integrato dall'art. 2, comma primo, lettera *c*), legge 8 luglio 1986 n. 349?»;

9) dichiara che resta fermo il quesito, così come inizialmente formulato, relativamente agli artt. 24, 40, 43, 53 e 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.».

Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 l'avv. Mario Bertolissi, in rappresentanza dei delegati dei consigli regionali del Veneto e dell'Emilia-Romagna, ha insistito per l'ammissibilità della proposta referendaria.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito delle due ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum del 15 dicembre 1992 e 16 gennaio 1993, che ne hanno dichiarato la legittimità, investiva, nella sua formulazione originaria, undici articoli del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 («Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382») e precisamente tutti quelli intitolati «Competenze dello Stato». Più in particolare, la richiesta concerneva le funzioni riservate allo Stato relative alle seguenti materie: beneficenza pubblica (art. 24), assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 30), istruzione artigiana e professionale (art. 40), assistenza scolastica (art. 43), fiere e mercati (art. 53), turismo e industria alberghiera (art. 58), agricoltura e foreste (art. 71), urbanistica (art. 81), viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale (artt. 88 e 91), tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (art. 102).

Le modifiche al quesito referendario introdotte dalla seconda ordinanza dell'ufficio centrale per il referendum riguardano sei articoli fra quelli oggetto della richiesta referendaria e sono conseguenti all'entrata in vigore di varie leggi successive al d.P.R. n. 616 del 1977, per lo più anteriori alla presentazione della proposta referendaria.

In tema di assistenza sanitaria e ospedaliera l'ufficio centrale, rilevato che le riserve statali indicate dall'art. 30 del d.P.R. n. 616 del 1977, a parte qualche integrazione ritenuta ininfluente, sono state sostanzialmente confermate dall'art. 6 della successiva legge 23 dicembre 1978, n. 833 («Istituzione del servizio sanitario nazionale»), ha trasferito il quesito sulla parte della nuova disciplina che non ha alterato il contenuto normativo essenziale delle disposizioni originariamente sottoposte al quesito referendario.

In materia di turismo e industria alberghiera, l'Ufficio centrale, rilevato che la successiva legge statale 11 ottobre 1990, n. 292 («Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo»), nell'attribuire al Ministero del turismo e dello spettacolo la vigilanza sull'ENIT, ha integrato la precedente disciplina senza però mutarne il contenuto normativo essenziale, ha esteso il quesito relativo all'art. 58, n. 4, all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 292 (limitatamente all'ENIT).

L'Ufficio centrale ha poi modificato in due punti il quesito relativo all'art. 71, il quale ha ad oggetto le funzioni statali in materia di agricoltura e foreste. Innanzitutto, preso atto che l'art. 4, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 («Disciplina della riproduzione animale») ha previsto la competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per la regolare tenuta dei libri genealogici, ha esteso a questa disposizione il quesito concernente la lettera *d* dell'art. 71, che riserva allo Stato «l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici». In secondo luogo, rilevato che la legge 20 ottobre 1978, n. 674 («Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli»), ha innovato sostanzialmente il regime precedente, lo stesso ufficio centrale ha dichiarato la cessazione delle operazioni referendarie relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 71, lettera *h*), del d.P.R. n. 616 del 1977, la quale riservava allo Stato le funzioni amministrative attinenti alle «associazioni e unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste».

Parimenti è stata dichiarata la cessazione delle operazioni referendarie relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 88, n. 13, che riserva allo Stato funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché a quelle contenute nell'art. 91, il quale enumera le competenze statali relative alle risorse idriche. L'ufficio centrale ha infatti ritenuto che le due disposizioni sono state abrogate e sostituite da una nuova e diversa disciplina, posta, rispettivamente, dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 («Norme per l'edilizia residenziale»), dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179 («Norme per l'edilizia residenziale pubblica»), e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 («Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»).

Con riferimento, infine, all'art. 102, numeri 1, 3, 4, 5 e 10 del d.P.R. n. 616 del 1977, l'ufficio centrale per il referendum, dopo aver rilevato che è sopraggiunta una nuova disciplina normativa che si inserisce nella precedente senza sostituirla integralmente e senza apportare modifiche sostanziali (art. 2, lettera *c*), della legge 8 luglio 1986, n. 349: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», ha, conseguentemente, esteso la richiesta referendaria sull'art. 102 alle integrazioni poste dall'art. 2, primo comma, lettera *c*), della nuova legge.

2. — La richiesta referendaria sottoposta al presente giudizio va dichiarata inammissibile.

A partire dalla sentenza n. 16 del 1978, questa Corte ha costantemente affermato che essa — nella sede del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo ai sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e degli artt. 32, secondo comma, e 33 della legge ordinaria 15 maggio 1970, n. 352, — è chiamata a verificare se le richieste referendarie, oltre a non rientrare fra le materie non sottoponibili a referendum a norma dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione («leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali»), contengano domande omogenee e univoche.

Sotto quest'ultimo profilo, assume sicura rilevanza l'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977, il quale dispone che, all'interno delle materie definite dallo stesso decreto, spettano allo Stato — oltreché le funzioni relative all'indirizzo e coordinamento, ai rapporti internazionali e con la Comunità Economica Europea, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza — «soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti». La previsione della predetta clausola di enumerazione delle competenze riservate allo Stato all'interno delle materie considerate dal d.P.R. n. 616 del 1977 induce a interpretare il quesito referendario in esame come una richiesta diretta a produrre, per il mezzo dell'abrogazione delle disposizioni che riservano allo Stato le competenze ivi elencate, la conseguenziale assegnazione alle regioni a statuto ordinario delle medesime competenze. Siffatta interpretazione è, del resto, chiaramente enunciata nelle delibere dei Consigli regionali che hanno promosso la richiesta ora considerata. In queste, infatti, si afferma che scopo del referendum è quello di circoscrivere le funzioni dello Stato alle sole «competenze strettamente necessarie al mantenimento della compagine nazionale e alle politiche di coordinamento solidaristico».

Così determinato, il quesito referendario presenta un significato non chiaro e non univoco, tale da non consentire all'elettore di approvare o di respingere con la dovuta consapevolezza la proposta di abrogazione, dal momento che i promotori hanno ricompreso nella loro richiesta disposizioni dal contenuto eterogeneo, comunque prive di una matrice razionalmente unitaria. Senza prendere in minima considerazione la circostanza che nel quesito referendario non sono state incluse disposizioni dello stesso decreto n. 616 del 1977 contenenti riserve statali non certo riconducibili a funzioni

essenziali alla garanzia dell'interesse nazionale, questa Corte non può esimersi dal constatare che nelle disposizioni oggetto della domanda referendaria, accanto a funzioni statali ritagliate all'interno di materie complessivamente affidate alle regioni, la cui abrogazione comporterebbe consequenzialmente il naturale espandersi delle competenze regionali su tutta la materia, sono ricomprese altre funzioni, al momento riservate allo Stato, in relazione alle quali non può affatto ipotizzarsi il predetto effetto espansivo e per le quali, pertanto, si richiede una mera soppressione, non ragionevolmente collegata all'espandersi delle competenze regionali.

Fra le competenze indicate è sufficiente considerare, a titolo esemplificativo, le seguenti funzioni: le attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale (art. 71, lettera *a*); gli interventi d'interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo, nonché la ricerca e l'informazione di mercato a livello nazionale o internazionale (art. 71, lettera *b*); la vigilanza sugli organi centrali del Club Alpino Italiano, dell'Automobile Club Italiano e dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (art. 58, n. 4, e art. 1, legge 11 ottobre 1990, n. 292); le attività amministrative concernenti le pensioni e gli assegni di carattere continuativo, disposte dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, le quali non sono ricomprese nella materia della beneficenza pubblica assegnata alle regioni (art. 24, n. 5); le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e quelle degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi, non ricomprese nella materia dell'assistenza scolastica assegnata alle regioni (art. 42); l'attività di formazione e di addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati (art. 40), che rientra indubbiamente in compiti attinenti all'indesetibile difesa nazionale, riservata, anche nelle materie di competenza regionale, allo Stato, dal ricordato art. 4 del decreto n. 616 del 1977.

Deve, quindi, concludersi che la mancanza di chiarezza e di omogeneità del quesito referendario sottoposto all'attuale giudizio preclude di considerare ammissibile la richiesta ora esaminata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta del referendum popolare per l'abrogazione:

- degli artt. 24, 40, 43, 53, 81, 88 (per le parti contraddistinte con i numeri da 1 a 12), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);
- dell'art. 58 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in collegamento, per quanto attiene al n. 4 dello stesso articolo e limitatamente all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, con l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per la parte che prevede la sottoposizione di tale Ente alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- dell'art. 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione del comma primo lettera h) e — limitatamente al comma primo, lettera d), dello stesso articolo — anche dell'art. 4, comma primo, della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
- dell'art. 102 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nelle parti contraddistinte dalle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s) e t), richiesta dichiarata legittima, con ordinanze del 15 dicembre 1992 e 16 gennaio 1993, dall'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale; Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 30

Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», così come modificati e integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11: «Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195»; dall'art. 3, comma 1, (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1^o gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al 90%) della legge 18 novembre 1981, n. 659: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici» - Sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 38 della legge n. 352/1970 (decorrenza di oltre cinque anni dall'ultima consultazione referendaria in materia) - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;**Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSO;**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», così come modificati e integrati dalla Legge 16 gennaio 1978, n. 11: «Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195»; dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1^o gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al 90%) della legge 18 novembre 1981, n. 659: «Modifiche ed integrazioni alla Legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», iscritto al n. 45 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992, con la quale l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare, presentata da 11 cittadini elettori il 27 settembre 1991, diretta all'abrogazione di talune norme della legge n. 195 del 1974 sul finanziamento pubblico dei partiti politici.

Il quesito è formulato nel modo seguente: «Volete voi che siano abrogati gli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», così come modificati e integrati: dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11: «Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195»; dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1^o gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al 90 per cento) della legge 18 novembre 1981, n. 659: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»?

2. — Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima.

3. — Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente della Corte costituzionale ha convocato la Corte in camera di consiglio per il giorno 13 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per deliberare sulla ammissibilità della richiesta referendaria secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte deve accettare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta di referendum oggetto di esame. A tal fine si deve stabilire se ricorrono i limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti nel sistema, relativi alle normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative ed accettare, altresì, se la struttura del quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza, univocità ed omogeneità, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di ammissibilità delle domande referendarie.

2. — Il quesito referendario è diretto alla abrogazione delle norme che prevedono l'erogazione di contributi pubblici ai gruppi parlamentari per l'esplicazione dei loro compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti, nonchè le modalità di distribuzione di detti contributi da parte dei presidenti delle camere, le attribuzioni in materia dei presidenti dei gruppi parlamentari e la decorrenza del beneficio. Vengono altresì sottoposte a referendum le successive modifiche delle norme, secondo la formulazione del quesito.

3. — L'iniziativa referendaria è da ritenersi ammissibile sotto tutti i profili. Non si ravvisa, difatti, alcuna delle cause ostantive previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo (cfr. in proposito la sentenza n. 16 del 1978). In particolare sussistono i requisiti della chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito in quanto le disposizioni oggetto del referendum, obiettivamente considerate nella loro struttura e finalità, contengono effettivamente quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.

Inoltre si deve ricordare che analoga iniziativa referendaria, riguardante la legge n. 195 del 1974, nel suo complesso, fu già dichiarata ammissibile da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1978 cit., ma non superò il vaglio degli elettori per non essere stato raggiunto, in occasione delle consultazioni referendarie, il quorum previsto dalla legge.

Da tale consultazione sono trascorsi oltre cinque anni e pertanto, anche sotto questo profilo, sussistono le condizioni prescritte (art. 38 della legge n. 352 del 1970).

Va poi precisato che l'attuale iniziativa differisce da quella precedente, avendo un oggetto limitato ai soli art. 3 e 9 della legge n. 195 del 1974 e successive modifiche ed integrazioni, il che non incide sulla chiarezza, univocità e omogeneità del quesito, sia perchè le restanti norme della legge hanno autonoma funzione, sia perchè risulta evidente che alcuni residui riferimenti ai gruppi parlamentari, in essa contenuti, sono del tutto marginali rispetto alla specificità del quesito ed assolutamente inidonei ad influire in alcun modo sulla comprensibilità della richiesta, essendo ben chiaro all'elettore che egli viene chiamato ad abrogare le norme che prevedono il contributo pubblico annuale ai gruppi parlamentari e, per il loro tramite, ai relativi partiti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974 n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), come modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978 n. 11 (Modifiche alla legge 2 maggio 1974 n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall'art. 3, commi 1 e 6 della legge 19 novembre 1991 n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974 n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), dichiarata legittima, con ordinanza del 15 dicembre 1992, dall'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 31

*Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993***Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.**

Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1º marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) - Insussistenza di cause ostative all'ammissibilità del referendum - Irrilevanza della sopravvenuta legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), iscritto al n. 49 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Udito l'avv. Massimo Severo Giannini per il presentatore Giovanni Negri;

Ritenuto in fatto

1. — L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata da Negri Giovanni, Becchi Ada, Dutto Mauro, Calderisi Giuseppe e Lavaggi Ottavio il 13 gennaio 1992 sul seguente quesito: «Volete che siano abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno?».

Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima.

2. — Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'ufficio centrale, il presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione.

Il presentatore Giovanni Negri, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Massimo Severo Giannini, ha depositato memoria nella quale chiede che questa Corte rinvii la decisione, in quanto la legge 19 dicembre 1992, n. 488 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415), pur disponendo l'abrogazione delle norme oggetto della richiesta referendaria, contiene tuttavia una delega al Governo per provvedere alla riorganizzazione delle strutture operanti per il Mezzogiorno, con conseguente opportunità di attendere che il Governo eserciti detta delega.

3. — Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 è stato udito l'avv. prof. Massimo Severo Giannini, il quale non ha insistito per il rinvio della decisione e, quanto all'ammissibilità del referendum, si è rimesso alle determinazioni di questa Corte.

Considerato in diritto

1. — Oggetto della richiesta di referendum abrogativo in esame — sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi — sono gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1º marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno).

Gli artt. da 1 a 8 costituiscono l'intero titolo I della legge (Obiettivi ed organizzazione del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno) e disciplinano la programmazione dell'intervento e gli organismi ed enti che devono concorrere ad attuarlo; gli artt. 16, 17 e 18 sono a loro volta inseriti alla fine del titolo II (Disposizioni agevolative per le attività produttive e norme finanziarie) e contengono, rispettivamente, disposizioni riguardanti il personale (degli organismi dell'intervento straordinario), disposizioni finali e transitorie e disposizioni finanziarie.

Gli artt. da 9 a 15, non investiti dalla richiesta di referendum, prevedono, invece, una serie di incentivi ed agevolazioni di varia natura per le attività produttive.

La richiesta deve essere ammessa.

Il quesito referendario coinvolge, infatti, come s'è visto, un complesso normativo riconducibile ad una matrice razionalmente unitaria e possiede quindi i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità (individuati da questa Corte sin dalla sentenza n. 16 del 1978), mirando essenzialmente alla soppressione dell'intervento straordinario, così come disciplinato dalla legge in esame, e degli organismi preposti alla sua attuazione.

Né è dato ravvisare alcuna delle altre cause ostative all'ammissibilità del referendum, previste espressamente nell'art. 75, secondo comma, della Costituzione o desumibili dall'ordinamento costituzionale.

2. — Nel corso dell'attuale giudizio è sopravvenuta la legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive), la quale, all'art. 4, così dispone: «Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1º marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1º maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1º marzo 1986, n. 64».

Ciò rilevato, ogni valutazione e decisione in ordine alla incidenza di tale nuova normativa sul procedimento referendario spettano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze numeri 251 del 1975, 16 e 68 del 1978, 30 e 31 del 1980, 22 del 1981, 35 del 1985), all'ufficio centrale per il referendum ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970. Da tale indirizzo giurisprudenziale la Corte non ha motivo di discostarsi, tanto più che nella fatti specie la norma abrogatrice avrà effetto, come s'è visto, soltanto dal 1º maggio 1993.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1º marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992 dall'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: ^{al} CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

920008

Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante «Norme per la elezione del Senato della Repubblica», limitatamente alle seguenti parti: art. 17, secondo comma, così modificato dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 33, limitatamente alle parole «comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale»; art. 18, primo comma, limitatamente alle parole «alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario»; art. 19, primo comma, limitatamente alle parole «o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione»; secondo comma, limitatamente alle parole «presentatisi nei collegi»; terzo comma, così modificato dall'art. 1 della legge 28 aprile 1967, n. 262, limitatamente alla parola «suddetti»; ultimo comma, limitatamente alla parola «soltanto» nonché alle parole «il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e» - Aspetti non incidenti sull'operatività del sistema elettorale - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante «norme per la elezione del Senato della Repubblica», limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 17

secondo comma, così come modificato dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 33, limitatamente alle parole «comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale»;

Articolo 18

primo comma, limitatamente alle parole «alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario»;

Articolo 19

primo comma, limitatamente alle parole «o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione»;

secondo comma, limitatamente alle parole «presentatisi nei collegi»;

terzo comma, così modificato dall'art. 1 della legge 28 aprile 1967, n. 262, limitatamente alla parola «suddetti»;

ultimo comma, limitatamente alla parola «soltanto» nonché alle parole «il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e», iscritto al n. 50 del registro referendum.

Viste le ordinanze del 10 e 15 dicembre 1992 con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Paolo Barile, Nicolò Lipari e Valerio Onida, per i presentatori del referendum.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 16 settembre 1991 da Mariotto Giovanni Segni, Augusto Antonio Barbera ed altri diciassette cittadini elettori, sui seguenti quesiti:

«Volete voi che sia abrogata la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante «norme per l'elezione del Senato della Repubblica», limitatamente alle parti seguenti:

art. 17, secondo comma, limitatamente alle parole «al 65 per cento dei votanti»;

art. 18, primo comma, limitatamente alle parole «alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario»;

art. 19, primo comma, limitatamente alle parole «o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione»; secondo comma, limitatamente alle parole «présentatisi nei collegi»; terzo comma, modificato dall'art. I della legge 26 aprile 1967, n. 262, limitatamente alla parola «sudetti»; ultimo comma, limitatamente alla parola «soltanto» nonché alle parole «il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e»;

2. — L'Ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta e dopo avere modificato, con ordinanza del 10 dicembre 1992 — in considerazione della intervenuta legge 23 gennaio 1992, n. 33 — l'oggetto del quesito relativo all'art. 17, secondo comma, della legge n. 29 del 1948, nei termini seguenti: «comunque non inferiore al sessantacinque per cento del loro totale», né ha dichiarato la legittimità, con ordinanza del 15 dicembre 1992.

3. — Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione.

4. — In data 24 dicembre 1992 i presentatori della richiesta di referendum hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità dello stesso.

Una memoria di intervento è stata depositata anche dal «Comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione», nella veste di soggetto controinteressato all'ammissione del referendum proposto.

5. — Ad integrazione delle difese scritte, nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 sono stati uditi, per i promotori del referendum, gli avvocati Paolo Barile, Nicolò Lipari e Valerio Onida.

Considerato in diritto

1. — Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l'intervento del «Comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione» per le medesime ragioni già indicate nella sentenza n. 47 del 1991, contro le quali la memoria depositata dal Comitato non ha addotto nuovi argomenti pertinenti alla questione della legittimazione a interloquire sulla ammissibilità della richiesta di referendum.

2. — Ai fini di tale giudizio occorre prendere le mosse dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, e più specificamente dalle premesse fissate dalla sentenza ora citata, relativa a una richiesta avente oggetto e finalità analoghi a quella in esame, ma formulata in termini diversi.

Sono assoggettabili a referendum popolare anche le leggi elettorali relative ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo.

Quando siano rispettate tali condizioni, è di per sé irrilevante il modo di formulazione del quesito, che può anche includere singole parole o singole frasi della legge prive di autonomo significato normativo, se l'uso di questa tecnica è imposto dall'esigenza di «chiarezza, univocità e omogeneità del quesito» e di «una parallela lineare evidenza delle conseguenze abrogative», sì da consentire agli elettori l'espressione di un voto consapevole.

3. — Il fine intrinseco dell'atto abrogativo proposto e le conseguenze dell'abrogazione sono apprensibili con chiarezza e compiutezza dal primo quesito, concernente l'art. 17, secondo comma, della legge n. 29 del 1948, nel testo modificato dalla legge n. 33 del 1992. Fine intrinseco è l'eliminazione del quorum del 65 per cento dei voti validi prescritto nell'inciso finale per la proclamazione dell'eletto nel collegio, che finora ha reso di fatto inoperante, tranne in uno o due casi isolati, il criterio maggioritario enunciato nella prima parte del comma; conseguenza dell'abrogazione è la sostituzione del sistema attuale con un sistema misto prevalentemente maggioritario, e precisamente maggioritario con unico turno per i 238 seggi da assegnare nei collegi, proporzionale per i restanti 77 seggi aggiuntivi (pari a circa il 25 per cento del totale di 915).

Questa conseguenza si produce necessariamente in base alla disciplina residua dell'art. 17, secondo comma, senza alterare «la sequenza temporale delle operazioni relative all'assegnazione dei seggi, così come disciplinata nell'art. 19» (cfr. sent. n. 47 del 1991 cit., punto 5 in diritto): il candidato designato dal voto maggioritario è proclamato eletto dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, a norma dell'art. 17, prima dell'inizio delle operazioni regolate dall'art. 19, non, alla fine di queste, dal presidente dell'ufficio regionale a norma dell'ultimo comma dell'art. 19, come prevedeva la richiesta referendaria del 1990 dichiarata inammissibile. Il significato normativo dell'art. 19 viene ridefinito alla stregua di una rilettura della legge che valorizza la potenziale coerenza funzionale della sua struttura logico-sistematica col principio maggioritario corretto, in una certa misura, dal principio proporzionale. Con tale principio non appare incompatibile nemmeno l'art. 9, che prescrive la presentazione delle candidature «per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione».

4. — Le ulteriori modifiche della legge n. 29 del 1948, proposte in ordine agli artt. 18 e 19, sono strettamente conseguenziali all'abrogazione parziale dell'art. 17, secondo comma, nei termini e con gli esiti suddetti.

La più importante investe l'art. 19, secondo comma, espungendo l'inciso «presentatisi nei collegi», il quale determina l'inutilizzabilità, ai fini del calcolo della cifra elettorale dei singoli gruppi di candidati, di tutti i voti espressi nei collegi in cui è avvenuta la proclamazione dell'eletto ai sensi dell'art. 17. Nel sistema risultante dall'abrogazione del quorum del 65 per cento, l'assegnazione di tutti i 238 seggi col criterio maggioritario comporterebbe l'azzeramento dei voti validi espressi dagli elettori, rendendo impossibile l'assegnazione dei restanti 77 seggi col criterio proporzionale. La soppressione dell'inciso modifica la regola in guisa da escludere dalla base di calcolo i soli voti ottenuti dai candidati proclamati eletti nei collegi col sistema maggioritario.

Tale modifica — oltre a richiedere una lieve correzione formale dell'art. 19, terzo comma, dove non ha più senso l'aggettivo «suddetti», essendo caduto il suo referente nel comma precedente — esige a sua volta che, venuta meno l'alternativa del «caso contrario» prevista nell'art. 18, primo comma, l'incidenza su questa norma dell'abrogazione del quorum del 65 per cento sia rovesciata nel senso di prevedere in ogni caso l'invio immediato di un esemplare del verbale delle operazioni dell'ufficio circoscrizionale all'ufficio regionale, senza di che questo non sarebbe in grado di calcolare le cifre elettorali di gruppo. Non per ciò il Senato resta escluso da ogni comunicazione: resta fermo l'obbligo dei presidenti degli uffici circoscrizionali di dare immediata notizia alla segreteria del Senato dell'avvenuta proclamazione degli eletti col sistema maggioritario (art. 17, terzo comma).

All'alternativa formulata nell'art. 18, primo comma, è correlata, in termini invertiti, l'alternativa prevista nell'art. 19, primo comma, la quale, pertanto, deve pure essere eliminata, non potendo più verificarsi il caso di invio all'ufficio elettorale regionale soltanto della comunicazione di avvenuta proclamazione ai sensi dell'art. 17, anziché di un esemplare del verbale delle operazioni elettorali dell'ufficio circoscrizionale.

Infine la richiesta in esame provvede coerentemente a modificare l'ultimo comma dell'art. 19 sostituendo all'attuale fattispecie, che non avrebbe più senso dopo l'eliminazione del quorum del 65 per cento, l'ipotesi di parità di voti conseguiti dai candidati più votati in un collegio. Provvede allora alla proclamazione dell'eletto, dopo gli opportuni accertamenti, il presidente dell'ufficio regionale scegliendo il candidato più anziano di età.

5. — La Corte non si nasconde che la normativa di risulta può dar luogo ad inconvenienti, ad esempio per ciò che riguarda, da un lato, la diseguale proporzione in cui l'uno e l'altro sistema di elezione sarebbero destinati ad operare nelle singole regioni, dall'altro — ferme restando gli artt. 9, secondo comma, e 28 della legge n. 29 del 1948 — gli effetti che il passaggio al sistema maggioritario semplice determina in caso di ricorso alle elezioni suppletive, secondo la legge 14 febbraio 1987, n. 31, al fine di ricoprire i seggi rimasti vacanti per qualsiasi causa, e in particolare per effetto di eventuali opzioni effettuate da candidati eletti in più collegi o eletti contemporaneamente al Senato e alla Camera dei deputati. Ma questi aspetti non incidono sull'operatività del sistema elettorale, né paralizzano la funzionalità dell'organo, e pertanto non mettono in causa l'ammissibilità della richiesta di referendum. Nei limiti del divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare (sent. 468 del 1990), il legislatore potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 17, secondo comma, 18, primo comma, 19, primo, secondo, terzo e ottavo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29 (norme per la elezione del Senato della Repubblica), modificata dalla legge 23 gennaio 1992, n. 33 (modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica), richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con ordinanza del 15 dicembre 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0086

N. 33

Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate e come modificato in particolare dalla legge 10 agosto 1964, n. 663, che all'art. 1 sancisce che «le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti» limitatamente alle seguenti parti: art. 11, primo comma, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; art. 12; art. 27, secondo comma, limitatamente alle parole «per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti — e C e D — per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti —»; intestazione della sezione II del capo IV del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione della sezione III del capo IV del titolo II: «La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; art. 32, secondo comma, «Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.»; terzo comma «La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.»; quarto comma «I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma dev'essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.»; quinto comma «Ciascun elettori non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.»; sesto comma «Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello del consiglieri da eleggere, né inferiore a un terzo.»; settimo comma «Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.»; ottavo comma «Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune.»; nono comma «Con la lista devevi anche presentare: 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna della condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.»; decimo comma «La

lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.»; ultimo comma «Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale mandamentale competente per territorio.»; artt. 33, 34 e 35; art. 47, primo comma, limitatamente alle parole «Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.»; art. 49, secondo comma, limitatamente alle parole «(e anche chiusa nei comuni con oltre 10.000 abitanti)»; art. 51, secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati»; secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole «Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.»; intestazione della sezione II del capo V del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione della sezione III del capo V del titolo II: «Disposizioni particolari per la votazione nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; artt. 56, 57 e 58; art. 60, primo comma, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,» nonché alle parole «nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.»; secondo comma, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,»; intestazione della sezione II del capo VI del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione della sezione III del capo VI del titolo II: «Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74; art. 75, primo comma, limitatamente alle parole «e III»; intestazione della sezione II del capo VII del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»; intestazione della sezione III del capo VII del titolo II: «Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»; artt. 79 e 81 - Insussistenza dei rischi di paralisi, sia pure temporanea, nel funzionamento degli organi elettorali comunali - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate e come modificato in particolare dalla legge 10 agosto 1964, n. 663, che all'articolo 1 sancisce che «le norme per la elezione dei consiglieri

comunali nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti» limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 11

primo comma, limitatamente alle parole «Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

Articolo 12;

Articolo 27

secondo comma, limitatamente alle parole «per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti — e C e D — per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»;

Intestazione della sezione II del capo IV del titolo II, limitatamente alle parole «nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

Intestazione della sezione III del capo IV del titolo II:

«La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»;

Articolo 32

secondo comma, «il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma»;

terzo comma, «la popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale»;

quarto comma, «i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma dev'essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28»;

quinto comma, «ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista»;

sesto comma, «nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore a un terzo»;

settimo comma, «di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione»;

ottavo comma, «nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune»;

nono comma, «con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che' hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28;

decimo comma, «la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione»;

ultimo comma, «il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio»;

Articolo 33;

Articolo 34;

Articolo 35;

Articolo 47

primo comma, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni»;

Articolo 49

secondo comma, limitatamente alle parole «(e anche chiusa nei comuni con oltre 10.000 abitanti)».

Articolo 51

secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole «Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati»;

secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole «Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.»;

Intestazione della sezione II del capo V del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

Intestazione della sezione III del capo V del titolo II:

«Disposizioni particolari per la votazione nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»;

Articolo 56;**Articolo 57;****Articolo 58;****Articolo 60**

primo comma, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.» nonché alle parole «nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.»;

secondo comma, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.».

Intestazione della sezione II del capo VI del titolo II, limitatamente alle parole «nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

Intestazione della sezione III del capo VI del titolo II:

«Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.»;

Articolo 68;**Articolo 69;****Articolo 70;****Articolo 71;****Articolo 72;****Articolo 73;****Articolo 74;****Articolo 75**

primo comma, limitatamente alle parole «(III)»;

Intestazione della sezione II del capo VII del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

Intestazione della sezione III del capo VII del titolo II:

«Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»;

Articolo 79;**Articolo 81.**

iscritto al n. 51 del Registro Referendum.

Viste le ordinanze del 15 dicembre 1992 e 11 gennaio 1992 con le quali l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella Camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Paolo Barile, Nicolò Lipari e Valerio Onida per i presentatori Segni Mariotto ed altri.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 16 settembre 1991 da cinquantasette cittadini elettori sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate e come modificato in particolare dalla legge 10 agosto 1964, n. 663, che all'articolo 1 sancisce che «le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti» limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 11

primo comma, limitatamente alle parole «Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

Articolo 12;

Articolo 27

secondo comma, limitatamente alle parole «per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti — e C e D — per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti — ».

Intestazione della sezione II del capo IV del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

Intestazione della sezione III del capo IV del titolo II:

«la presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»;

Articolo 32

secondo comma, «Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.»;

terzo comma, «La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.»;

quarto comma, «I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non appiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.»;

quinto comma, «Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.»;

sesto comma, «Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da leggere, né inferiore a un terzo.»;

settimo comma, «Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa menzione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.»;

ottavo comma, «Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune.»;

nono comma, «Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni ufficio e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.»;

decimo comma, «La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune entro le ore 12 del ventesimo giorno precedente l'elezione.»;

ultimo comma, «Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale mandamentale competente per territorio.».

Articolo 33;

Articolo 34;

Articolo 35;

Articolo 47

primo comma, limitatamente alle parole «Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.»;

Articolo 49

secondo comma, limitatamente alle parole «(e anche chiusa nei comuni con oltre 10.000 abitanti);

Articolo 51

secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole «Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati.»;

secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.»

Intestazione della sezione II del capo V del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

Intestazione della sezione III del capo V del titolo II:

«disposizioni particolari per la votazione nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»;

Articolo 56;

Articolo 57;

Articolo 58; *

Articolo 60

primo comma, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,» nonché alle parole «nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.»;

secondo comma, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,»;

Intestazione della sezione II del capo VI del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

Intestazione della sezione III del capo VI del titolo II:

«Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.»;

Articolo 68;

Articolo 69;

Articolo 70;

Articolo 71,

Articolo 72;

Articolo 73;

Articolo 74;

Articolo 75

primo comma, limitatamente alle parole III»;

Intestazione della sezione II del capo VII del titolo II, limitatamente alle parole «nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti»;

Intestazione della sezione III del capo VII del titolo II:

«disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti»

Articolo 79;

Articolo 81.

2. — Con ordinanza del 15 dicembre 1992 l'ufficio centrale per il referendum, verificata la regolarità della suddetta richiesta di referendum popolare, ne ha dichiarato la legittimità.

3. — Con successiva ordinanza dell'11 gennaio 1992 l'ufficio centrale per il referendum ha rilevato che alcune disposizioni investite dal quesito referendario hanno subito modifiche nel senso che:

a) il quarto comma dell'art. 32 è stato sostituito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 271 per cui il testo attuale risulta così formulato: «I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma dev'essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28»;

b) il numero 2 del nono comma dell'art. 32 è stato sostituito dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, per cui con la lista devesi anche presentare «la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni prevista dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55»;

c) il decimo comma dell'art. 32 è stato sostituito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 271, secondo cui: «da lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione».

In relazione a tali modifiche l'ufficio centrale per il referendum — dopo aver rilevato che non risulta mutato il contenuto normativo essenziale delle varie disposizioni e che le nuove leggi hanno apportato soltanto modifiche formali o di dettaglio — ha provveduto (in applicazione dei principi fissati da questa Corte con la sentenza n. 68 del 1978) a trasferire il quesito referendario sulla nuova regolamentazione, disponendo di conseguenza, la parziale modifica del quesito stesso.

5. — Ricevuta la comunicazione delle ordinanze, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione alle parti.

6. — Una memoria è stata depositata dai promotori del referendum per sostenere che l'iniziativa referendaria, con la nuova formulazione del quesito, supera le censure a suo tempo svolte dalla Corte nella sentenza n. 47 del 1991 e va pertanto dichiarata ammissibile.

Altra memoria è stata depositata dal «Comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione» — qualificatosi come «libera associazione di persone» interessata all'esito del giudizio di ammissibilità del referendum — per sostenere la tesi dell'inammissibilità del referendum.

7. — Nella camera di consiglio del 13 gennaio sono stati uditi, come difensori dei presentatori, gli avvocati Paolo Barile, Nicolò Lipari e Valerio Onida, che hanno insistito per la tesi dell'ammissibilità.

Considerato in diritto

1. — Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento del «Comitato per la difesa ed il rilancio della costituzione», dal momento che la possibilità di intervenire nei giudizi relativi alla ammissibilità delle richieste referendarie è stata limitata dall'art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 ai soli presentatori o delegati ed al Governo, con esclusione di altri soggetti (cfr. sentt. n. 10 del 1972, n. 28 del 1987, n. 47 del 1991).

2. — La richiesta referendaria investe, in tutto e in parte, ventiquattro articoli e le intestazioni di otto sezioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali», con le successive modificazioni e integrazioni.

Lo scopo perseguito dal referendum — così come risulta precisato nella memoria presentata dai promotori — è quello di «estendere a tutti i Comuni il sistema maggioritario attualmente previsto solo per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, attraverso l'abrogazione delle norme che disciplinano il sistema elettorale vigente per i Comuni più popolosi».

In relazione a tale scopo il quesito, nella formulazione attuale — oltre a non incorrere in nessuna delle ipotesi ostative di cui all'art. 75, secondo comma, della Costituzione — può ritenersi rispondente a quei criteri di chiarezza, omogeneità ed univocità che questa Corte ha ripetutamente richiamato nelle proprie pronunce in tema di ammissibilità dei referendum abrogativi (v., in particolare, le sentenze n. 16 del 1978, n. 29 del 1987 e n. 47 del 1991).

3. — In proposito va ricordato che un quesito in parte coincidente con quello in esame, presentato in data 8 febbraio 1990, venne dichiarato inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 47 del 1991. In tale pronuncia si poneva in luce che il quesito allora proposto — essendo orientato a determinare sia l'estensione del sistema maggioritario con voto limitato ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia l'eliminazione del potere di votare i singoli candidati in qualunque lista compresi — veniva a investire due «oggetti eterogenei», con la conseguenza di sottoporre all'elettore «scelte non necessariamente convergenti» e suscettibili di determinare — in caso di accoglimento della proposta referendaria — una situazione «ambigua e oggettivamente incerta», in relazione «tanto al fine perseguito quanto all'effettiva possibilità di funzionamento della disciplina residuale».

Più in particolare, con la stessa sentenza, veniva sottolineato come risultasse dubbio, alla luce della normazione residua, far derivare l'eliminazione del metodo della libera scelta dei candidati tra le varie liste dall'abrogazione parziale allora proposta nei confronti dell'art. 55, primo e quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960, mentre, in linea più generale, si dubitava anche della possibilità di scorporare dalla *ratio* del sistema elettorale previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti — come «sistema maggioritario con voto limitato» (art. 11, primo comma, testo unico n. 570) — l'eventualità di una libera scelta dei candidati tra più liste.

La formulazione del quesito che viene ora sottoposto al giudizio di ammissibilità supera tali rilievi, dal momento che la nuova proposta di abrogazione non viene più a comprendere il richiamo all'art. 55, primo e quarto comma, risultando limitata alle sole norme del testo unico n. 570 del 1960 che prevedono per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti un sistema elettorale «a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale» (art. 12, primo comma): con la conseguenza che il fine che viene ora a emergere dalla proposta abrogatrice appare chiaramente circoscritto alla unificazione della disciplina elettorale comunale ed alla conseguente estensione a tutti i Comuni del sistema elettorale maggioritario con voto limitato sanzionato dalla normazione in vigore per i soli Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il quesito, nella nuova formulazione, risulta, pertanto, ispirato ad una *ratio* che si presenta unitaria e chiaramente percepibile dall'elettore, mentre l'eventuale accoglimento della proposta referendaria non è tale da dare adito a divergenze interpretative in grado di determinare rischi di paralisi, sia pure temporanea, nel funzionamento degli organi elettori comunali. Le difficoltà, peraltro di natura meramente operativa, che dovessero delinearsi in sede di applicazione della disciplina di risulta — non venendo a incidere su aspetti essenziali del sistema elettorale — potrebbero, in ogni caso, essere ovviate mediante interventi successivi del legislatore ordinario, che, pur dopo l'accoglimento della proposta referendaria, conserva il potere d'intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata (v. sent. n. 468 del 1990).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 11 (nella parte indicata in epigrafe), 12, 27 (nella parte indicata in epigrafe), 32 (nelle parti indicate in epigrafe), 33, 34, 35, 47 (nella parte indicata in epigrafe); 49 (nella parte indicata in epigrafe), 51 (nella parte indicata in epigrafe), 56, 57, 58, 60 (nella parte indicata in epigrafe), 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 (nella parte indicata in epigrafe), 79 e 81, nonché delle intestazioni della Sezione II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo V del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo VI del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e successive modificazioni e integrazioni, richiesta dichiarata legittima, con ordinanze del 15 dicembre 1992 e dell'11 gennaio 1993, dall'Ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 34

*Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993***Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.**

Corte costituzionale - Abrogazione della legge 13 marzo 1958, n. 296 «Costituzione del Ministero della sanità» - Quesito referendario carente della chiarezza necessaria per assicurare l'espressione di un voto consapevole - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 28 e 29 del 1987) - Inammissibilità della richiesta di referendum popolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958, n. 296 «Costituzione del Ministero della sanità» iscritto al n. 52 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice relatore Renato Granata;

Udito l'avvocato Mario Bertolissi per i delegati dei consigli regionali del Veneto, dell'Umbria, del Trentino-Alto Adige e delle Marche.

Ritenuto in fatto

1. L'ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 da dieci delegati dei consigli regionali delle regioni Trentino Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia Romagna e Veneto, tra l'altro, sul seguente quesito: «Volete che sia abrogata la legge 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione del Ministero della Sanità)?».

2. Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale, richiamate le precedenti delibere, ha dato atto che le delibere dei suddetti Consigli regionali sono state ritualmente adottate.

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 13 gennaio 1993, dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. In data 8 gennaio 1993 i consiglieri delegati per i Consigli regionali del Veneto, dell'Umbria, del Trentino Alto Adige e delle Marche hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità del referendum.

4. Nella camera di consiglio del 13 gennaio è stato udito, in qualità di difensore dei promotori, l'avvocato Mario Bertolissi, che ha insistito per l'ammissibilità del referendum.

Considerato in diritto

Il quesito referendario è rivolto a porre all'elettore la domanda se egli voglia «che sia abrogata la legge 13 marzo 1958 n. 296, recante «Costituzione del Ministero della sanità»».

Nella sua testuale formulazione, dunque, la proposta referendaria sembra orientata al conseguimento del risultato di far scomparire dal complesso dell'apparato di governo oggi esistente la struttura ministeriale considerata.

È da rilevare, peraltro, che con una serie di provvedimenti successivi alla legge n. 296 del 1958, il legislatore ha ridisegnato un complesso di competenze attribuite sia al ministro che al ministero (vedi, ad esempio, nel primo senso, art. 1, secondo comma, art. 26, terzo comma, art. 27, primo e terzo comma, art. 28, primo comma, art. 29, nono comma, art. 54, art. 58, art. 61, primo comma, art. 62, primo comma, legge n. 132 del 1968; art. 5, art. 8, terzo, quarto e settimo comma, art. 9, art. 51, secondo comma, legge n. 833 del 1978; e, nel secondo senso, art. 1, quinto comma, art. 28, primo comma, lettera g), art. 56, secondo comma, legge n. 132 del 1968; art. 7, secondo e terzo comma, art. 8, terzo comma, lettera b), art. 50, terzo comma, legge n. 833 del 1978), complesso di competenze che implicano, ovviamente, la esistenza del ministero.

Questi testi legislativi, successivi alla legge n. 296 del 1958, non sono stati dai promotori inclusi nella proposta referendaria.

Ne consegue che la richiesta abrogativa — limitata al primo complesso normativo e non estesa anche al secondo — esprime un quesito referendario privo di quella evidenza ed univocità del momento teleologico, cioè del suo «sine intrinseco», di cui invece deve essere dotato, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. 29/1987; sent. 47/1991), affinché il corpo elettorale sia garantito nell'esercizio del suo potere (sent. 29/1987); un quesito quindi carente della chiarezza necessaria per assicurare l'espressione di un voto consapevole (sent. 28/1987; sent. 29/1987).

La richiesta di referendum va quindi dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958 n. 296 (Costituzione del Ministero della sanità).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0088

N. 35

Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo) - Richiesta di intervento diretto unicamente al mantenimento ovvero alla soppressione dell'apparato burocratico-amministrativo che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di far assurgere al rango di Ministero - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), iscritto al n. 56 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Udito l'avv. Mario Bertolissi per i delegati dei Consigli regionali del Veneto, della Toscana, della Lombardia e delle Marche.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 dai delegati dei Consigli regionali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, sul seguente quesito: «Volete che sia abrogata la legge 31 luglio 1959, n. 617 "istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo"?».

2. — Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale per il referendum, dato atto che le deliberazioni assunte dai Consigli regionali sono state ritualmente adottate, ha dichiarato la legittimità della richiesta di referendum come sopra formulata, disponendo le conseguenti comunicazioni di legge.

3. — Ricevuta la comunicazione della ordinanza dell'Ufficio centrale, relativa alla presente e ad altre richieste referendarie, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.

4. — L'8 gennaio 1993, i delegati per i Consigli regionali del Veneto, della Toscana, della Lombardia e delle Marche hanno depositato una articolata memoria nella quale, dopo aver passato in rassegna le vicende che hanno riguardato il regionalismo negli anni Settanta e che postulavano il riordinamento dei ministeri quale imprescindibile momento attuativo dell'ordinamento regionale, ha esaminato i diversi principi che questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di giudizio di ammissibilità del referendum per concludere come, alla luce di tali principi, nessun ostacolo si frapponga alla favorevole delibazione circa la ammissibilità del quesito referendario oggetto del presente giudizio.

Considerato in diritto

La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda, nella sua interezza, la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nessun dubbio anzitutto sussiste circa l'ammissibilità del quesito in rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, posto che nessuna delle disposizioni in cui si articola il provvedimento legislativo in ordine al quale si sollecita il responso popolare può ritenersi strutturalmente o funzionalmente inscrivibile nel novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per ciò che attiene ai requisiti della chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito, considerato che, pur in presenza di un composito e stratificato quadro normativo che disciplina le materie in ordine alle quali è previsto, a vario titolo e per una molteplicità di effetti, l'intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo, non può revocarsi in dubbio la circostanza che il quesito, essendo volto alla abrogazione della stessa legge istitutiva del Ministero, propone, quale unica e puntuale alternativa, quella di sopprimere ovvero mantenere l'organismo ministeriale nel suo complesso.

Neppure è a dirsi che il referendum di cui qui si giudica l'ammissibilità rinvenga a tal fine un qualche ostacolo alla uce dei principi che questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di leggi a contenuto costituzionalmente vincolato ed obbligatorio, considerato che, nella specie, il quesito propone quale oggetto del voto popolare non un organo o un istituto la cui esistenza è presupposta dalla Costituzione o che può dirsi coessenziale alla struttura ed al funzionamento del Governo, ma unicamente il mantenimento ovvero la soppressione dell'apparato burocratico-amministrativo che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di far assurgere al rango di ministero, così limitandosi a dare attuazione alla iscriva legislativa enunciata dall'art. 95, terzo comma, della Costituzione.

•
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0089

N. 36

Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, recante «Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni»; del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, recante «Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio»; della legge 26 settembre 1966, n. 792, recante «Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura» - Mancanza di chiarezza del quesito e dell'intera operazione referendaria - Eventualità di abrogazione di norme, incoerente e contraddittoria con la permanenza di altre alle prime connesse - Inammissibilità della richiesta di referendum popolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione:

del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, recante «mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni»;

del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, recante «riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio»;

della legge 26 settembre 1966, n. 792, recante «mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura», iscritto al n. 54 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avvocato Mario Bertolissi per i delegati dei Consigli regionali del Veneto e della Basilicata.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 dai Consigli regionali delle regioni Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia Romagna e Veneto, concernente l'abrogazione del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718 (mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni), del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223 (riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio) e della legge 26 settembre 1966, n. 792 (mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura).

2. — Con ordinanza in data 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale per il referendum, verificata la regolarità della richiesta abrogativa, l'ha dichiarata legittima.

3. — Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.

4. — In data 8 gennaio 1993 è stata depositata una memoria da parte del difensore dei Consigli regionali del Veneto e della Basilicata.

5. — Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993, è stato udito, per i Consigli regionali promotori del referendum, l'avvocato Mario Bertolissi.

Considerato in diritto

1. — La richiesta di referendum popolare investe tre testi normativi:

il regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, recante «mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni»;

il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, recante «Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio»;

la legge 26 settembre 1966, n. 792, recante «mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura».

Il primo ed il terzo testo riguardano esclusivamente la denominazione, il secondo, invece, attiene agli aspetti organizzativi ed alle articolazioni dell'apparato ministeriale.

2. — Il regio decreto 2 luglio 1926, n. 1131, raccoglieva una parte dell'organizzazione del Ministero dell'economia nazionale, istituito con il regio decreto 5 luglio 1923, n. 1439, e il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, ripartiva i servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero delle corporazioni. In particolare, l'articolo 3 del regio decreto n. 1131 stabiliva che tutti gli organi consultivi, deliberanti ed esecutivi del Ministero dell'economia nazionale passassero alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle corporazioni, a seconda che avessero per oggetto la materia deferita alla competenza dell'uno o dell'altro ministero, che era indicata dagli articoli precedenti del medesimo regio decreto.

Un primo mutamento nella denominazione del ministero si ha, dunque, nell'agosto 1943, quando il Ministero delle corporazioni viene chiamato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro (che successivamente, con il decreto luogotenenziale del 21 giugno 1945, n. 377, sarà ripartito in due Ministeri: il Ministero dell'industria e commercio e il Ministero del lavoro e previdenza sociale).

Pochi anni dopo, nel febbraio del 1946, con il citato decreto luogotenenziale n. 223 si provvederà alla riorganizzazione dell'intera struttura preposta al governo dell'industria e commercio attraverso la creazione di quattro direzioni generali (del personale e degli affari generali, dell'industria e delle miniere, dell'artigianato e delle piccole industrie, del commercio interno e dei consumi industriali), di un'ispettorato (quello delle assicurazioni private) e di due uffici centrali (studi e ricerche, legislativo).

Con la legge 26 settembre 1966, n. 792, la denominazione del Ministero veniva ulteriormente mutata in quella, attualmente in vigore, di Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, contestualmente, veniva cambiata anche la denominazione dei relativi uffici provinciali nonché quella delle Camere di commercio, industria e agricoltura, chiamati rispettivamente Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. — In realtà, il processo di trasformazione del Ministero dell'industria è stato più complesso di quello ricavabile dall'analisi congiunta dei tre testi normativi indicati nel quesito referendario: oggi la sua struttura organizzativa è assai diversa da quella rappresentata dal decreto luogotenenziale n. 223 del 1946.

Non solo la direzione generale del personale e degli affari generali è stata ridefinita (dalla legge 7 giugno 1951, n. 434) come direzione generale degli affari generali; non solo la direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie è stata soppressa dall'articolo 9, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, ma l'ispettorato delle assicurazioni private è stato trasformato in direzione generale dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (e successivamente riorganizzato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315) ed è stata creata la nuova direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base con la legge 15 dicembre 1960, n. 1483. Senza dire che la direzione generale dell'industria e delle miniere è stata sdoppiata in conseguenza delle leggi 4 gennaio 1951, n. 2, e 7 giugno 1951, n. 434. Essa, infatti, solo parzialmente vive attraverso le due direzioni generali nate dalla sua scissione, quella delle miniere (che non corrisponde più soltanto alle vecchie competenze minerarie dell'originaria direzione generale) e quella della produzione industriale che è stata riorganizzata sulla base della previsione dell'articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Ne consegue che la sola direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali è rimasta pressoché immutata (sebbene sia stata privata della materia fieristica, in favore delle regioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e, con essa, l'ufficio studi e ricerche e l'ufficio legislativo.

4. — È evidente, allora, che il complesso organizzatorio che risponde al nome di Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, e che certamente si articola in una pluralità di organi e uffici, non essendo più quello raffigurato nel decreto luogotenenziale n. 223 del 1946, oggetto del quesito referendario, verrebbe ad essere soltanto parzialmente mutilato da un eventuale esito referendario positivo, ma non di certo soppresso.

Né ad un siffatto esito si potrebbe pervenire abrogando le due altre disposizioni che dettano modifiche al nome dell'apparato ministeriale, in quanto il contenuto precettivo di quelle disposizioni si risolve esclusivamente nell'imposizione della nuova e diversa denominazione del dicastero, e non in altro.

L'abrogazione delle vigenti denominazioni contenute nella legge n. 792 del 1966 non eliminerebbe, dunque, l'assetto organizzatorio che si è formato successivamente all'anno 1946, che è il solo tenuto presente dai Consigli regionali promotori dell'iniziativa referendaria.

Ne risulta una evidente mancanza di chiarezza del quesito e dell'intera operazione referendaria: l'abrogazione delle norme sottoposte a referendum sarebbe incoerente e contraddittoria con la permanenza di altre alle prime strettamente connesse (si veda sul punto la sentenza n. 29 del 1981).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione:

del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718 (Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni);

del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223 (riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio);

della legge 26 settembre 1966, n. 792 (mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura); richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 15 dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 37

*Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993***Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.**

Corte costituzionale - Abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale)
 limitatamente a: art. 2, comma secondo, limitatamente alle parole: «*h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo;*»; art. 14, comma terzo, limitatamente alle parole: «*b) all'igiene dell'ambiente;*»; art. 20, comma primo, lettera *a*), limitatamente alle parole: «*di vita e,* e lettera *c*), limitatamente alle parole: «*di vita e;*» art. 21, comma secondo, limitatamente alle parole: «*e la salvaguardia dell'ambiente,*» nonché alle parole: «*di igiene ambientale e;*» art. 66, comma primo, lettera *a*), limitatamente alle parole: «*compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi*» - Esclusione dall'ammissibilità del quesito di cui agli artt. 18, secondo comma, e 22 della stessa legge - Richiesta di referendum non riguardante materie che espressamente non sono ammesse alla votazione popolare - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) limitatamente a: art. 2, comma secondo, limitatamente alle parole: «*h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo;*» art. 14, comma terzo, limitatamente alle parole: «*b) all'igiene dell'ambiente;*» art. 18, comma secondo: «*la stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire: a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione; b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio; d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione;*»; art. 20, comma primo, lettera *a*), limitatamente alle parole: «*di vita e,* e lettera *c*), limitatamente alle parole: «*di vita e;*» art. 21, comma secondo, limitatamente alle parole: «*e la salvaguardia dell'ambiente,*» nonché alle parole: «*di igiene ambientale e;*» art. 22; art. 66, comma primo, lettera *a*), limitatamente alle parole: «*compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi*», iscritto al n. 44 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittima la richiesta;

Vista l'ordinanza dell'11 gennaio 1993 con la quale lo stesso Ufficio centrale ha dichiarato cessate le operazioni referendarie limitatamente alle parti del quesito concernenti gli artt. 18, comma secondo, e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avv. Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori del referendum.

Ritenuto in fatto

1. L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata da Mario Signorino, Rosa Filippini, Valter Baldassarri, Vincenzo Di Calogero, Maria Leonia Taranta, Anna Laura Radiconecini, Antonio De Belvis, Gianluca Rossi, Lorenzo Rendi, Alberto Ginocchi, Marilena Liotti, concernente l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), «limitatamente a:

art. 2, comma secondo, limitatamente alle parole: «*h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo*»;

art. 14, comma terzo, limitatamente alle parole: «*b) all'igiene dell'ambiente*»;

art. 18, comma secondo: «*da stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire: a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione; b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio; d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione*»;

art. 20, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole: «*di vita e*», e lettera c), limitatamente alle parole «*di vita e*»;

art. 21, comma secondo, limitatamente alle parole: «*e la salvaguardia dell'ambiente*», nonché alle parole: «*di igiene ambientale e*»;

art. 22;

art. 66, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole: «*compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi*».

2. Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 l'Ufficio centrale, ritenuta tempestiva la presentazione della richiesta e verificati i risultati delle operazioni di riscontro compiute dal Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione, ha dichiarato legittima la richiesta di referendum.

3. Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, ha fissato l'adunanza in camera di consiglio per il 13 gennaio 1993, disponendone comunicazione ai promotori della richiesta di referendum ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

4. Con memoria depositata il 2 gennaio 1993 Valter Baldassarri, Antonio De Belvis e Lorenzo Rendi, promotori della richiesta di referendum, rappresentati dall'avv. Beniamino Caravita di Toritto, hanno segnalato che, successivamente all'ordinanza dell'Ufficio centrale, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), i cui artt. 4 e 7 (concernenti, rispettivamente, aziende ospedaliere e presidi ospedalieri ed i presidi multizonali di prevenzione), incidendo su disposizioni oggetto del quesito referendario ed in particolare sugli artt. 18 e 22 della legge n. 833 del 1978, ne avrebbero comportato l'abrogazione. I promotori del referendum hanno altresì comunicato di avere presentato istanza affinché l'Ufficio centrale deliberasse in ordine alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

5. — Con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993, comunicata il giorno successivo, l'Ufficio centrale per il referendum, ritenuto che il contenuto normativo essenziale degli artt. 4 e 7 del sopravvenuto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha modificato sostanzialmente la disciplina prevista dagli artt. 18 e 22 della legge n. 833 del 1978, ha dichiarato cessate le operazioni referendarie limitatamente alle parti del quesito concernenti queste disposizioni.

6. — Con memoria depositata il 7 gennaio 1992 l'associazione «Socialità e Diritto», rappresentata dal suo presidente avv. Vincenzo Vanda, ha chiesto che venga riconosciuta la propria legittimazione ad intervenire e che nel merito il referendum sia dichiarato inammissibile.

7. — Con memoria depositata l'11 gennaio 1993 i promotori del referendum, eccepita la inammissibilità dell'intervento dell'associazione «Socialità e Diritto», hanno affermato che obiettivo del referendum, con l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 833 del 1978, è di rendere autonoma la cura del settore ambientale rispetto a quella del settore sanitario, secondo le linee di evoluzione avviate con la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente. I promotori hanno anche affermato che la richiesta di referendum è da ritenere ammissibile, sostenendo che il quesito non urta con i limiti alle votazioni popolari per l'abrogazione di leggi, espressamente o implicitamente previsti dall'art. 75 della Costituzione, mentre imperfezioni del quesito proposto sarebbero inevitabili e, siccome comuni agli ordinari procedimenti di normazione, ininfluenti, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza n. 63 del 1990), sull'ammissibilità del referendum.

8. — Con nota integrativa depositata il 13 gennaio 1993, successivamente alla seconda ordinanza dell'Ufficio centrale ed in relazione alla più ristretta formulazione del quesito risultante dalla stessa ordinanza, i promotori del referendum hanno precisato che la proposta abrogazione di norme mira a colpire l'attribuzione di competenze di controllo, al fine della prevenzione ambientale, anche ai servizi interni delle unità sanitarie locali. La proposta abrogazione dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui dispone il trasferimento ai comuni (con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali) dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi, risponderebbe alla stessa ragione ispiratrice, consentendo di provvedere al trasferimento di beni ed attrezzature degli ex laboratori di igiene e profilassi ai nuovi organismi di prevenzione.

9. — In camera di consiglio è stato ascoltato, per i promotori, l'avv. Beniamino Caravita di Toritto, che ha insistito per l'ammissibilità del referendum.

Considerato in diritto

1. — Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l'intervento della associazione «Socialità e Diritto» non consentito dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che indica in modo tassativo, quali organi e soggetti che possono intervenire nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale per la deliberazione sull'ammissibilità del referendum, solo i delegati e i presentatori o il Governo.

2. — La richiesta di referendum, sulla cui ammissibilità la Corte deve pronunciarsi, riguarda le sole disposizioni della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale oggetto del quesito ritenuto legittimo dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 15 dicembre 1992 e per le quali le operazioni referendarie non sono state dichiarate esatte dallo stesso Ufficio con ordinanza dell'11 gennaio 1993.

Della legge 23 dicembre 1978, n. 833, residuano sottoposti a referendum i seguenti articoli, nella parte in cui prevedono:

a) che il servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle sue competenze, persegue «la identificazione e la limitazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo» (art. 2, secondo comma, lettera *h*);

b) che l'unità sanitaria locale, nell'ambito delle proprie competenze, provvede in particolare «all'igiene dell'ambiente» (art. 14, terzo comma, lettera *b*);

c) che le attività di prevenzione delle unità sanitarie locali comprendono l'indicazione delle misure idonee alla limitazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti non solamente di lavoro (competenza che rimarrebbe attribuita alle unità sanitarie locali), ma anche «di vita», competenza che si vorrebbe ad esse sottratta (art. 20, primo comma, lettera *c*);

d) che le unità sanitarie locali organizzano propri servizi non solo di medicina del lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori (che rimarrebbero attribuiti alle stesse), ma anche «per la salvaguardia dell'ambiente» e «di igiene ambientale», servizi che si vorrebbero ad esse sottratti (art. 21, secondo comma).

Infine si intendono escludere [mediante la soppressione di parte dell'art. 66, primo comma, lettera *a*] della stessa legge dal trasferimento al patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi.

3. — La richiesta di referendum non riguarda materie che espressamente non sono ammesse alla votazione popolare, secondo la indicazione testuale dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, né materie implicitamente escluse dal referendum, secondo la interpretazione logico-sistematica della stessa disposizione costituzionale, più volte precisata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il quesito, come sopra descritto, risponde inoltre ai requisiti di omogeneità, semplicità e chiarezza che, nell'ambito della verifica propria di questa fase del procedimento referendario, consentono di dichiarare ammissibile la relativa chiesta.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale degli artt. 2 secondo comma, 14 terzo comma, 20 primo comma, 21 secondo comma, 66 primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), nei termini indicati in epigrafe; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992, escluse le parti del quesito (artt. 18, secondo comma, e 22 della stessa legge) per le quali l'Ufficio centrale ha dichiarato cessate le operazioni referendarie con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0091

N. 38

Sentenza 16 gennaio-4 febbraio 1993

Giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

Corte costituzionale - Abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante «Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria», convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778 - Insussistenza di ragioni di inammissibilità previste dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione - Ammissibilità della richiesta di referendum popolare.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938 n. 204 recante «norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria», convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778», iscritto al n. 48 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuoso;

Udito l'avv. Massimo Severo Giannini, quale presentatore.

Ritenuto in fatto

1. — L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 16 settembre 1991 dal Comitato per la riforma democratica, sul seguente quesito: «volete che sia abrogato l'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 recante «norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria» convertito in legge 3 giugno 1938, n. 778».

2. — L'ufficio centrale, verificata con esito positivo la regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto normativo cui si riferisce, con ordinanza del 15 dicembre 1992 l'ha dichiarata legittima.

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione.

3. — In data 11 gennaio 1993 i presentatori della richiesta di referendum hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità dello stesso. Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 è stato udito in qualità di difensore dei promotori, l'avvocato Massimo Severo Giannini, il quale ha insistito per l'ammissibilità del referendum.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte è chiamata ad accettare la sussistenza o meno dei requisiti di ammissibilità della richiesta di referendum oggetto di esame. A tal fine si deve stabilire se ricorrono i limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti nell'ordinamento costituzionale relativi alle normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative, ed accettare altresì se la struttura del quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza, univocità ed omogeneità, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di ammissibilità delle domande referendarie.

2. — Oggetto della richiesta di referendum abrogativo è l'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, recante «norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria». Questo articolo dispone, al primo comma, che «la nomina di due membri dei consigli di amministrazione delle Casse di Risparmio, che assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice presidente, è devoluta al Capo del governo, che vi provvede con propri decreti, su proposta del capo dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentita la federazione nazionale fascista delle Casse di Risparmio»; ed, al secondo comma, dispone che «il presidente ed il vice presidente dei consigli di amministrazione delle Casse di Risparmio istituite da associazioni di persone, saranno scelti, a preferenza, fra i soci delle rispettive aziende».

Com'è noto, le funzioni allora spettanti al Capo del governo nella specifica materia degli enti creditizi di diritto pubblico sono oggi esercitate dal Ministro del tesoro e dal Governatore della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (d.-lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 226 e d.-lgs. C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691), e previo il parere parlamentare (legge 24 gennaio 1978, n. 14).

Per effetto di queste disposizioni, pertanto, la nomina di due membri dei consigli di amministrazione delle Casse di Risparmio, che assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice presidente, è effettuata dal Ministro del tesoro su proposta del Governatore della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere parlamentare.

Questo sistema di nomina non può ritenersi totalmente superato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (recante «disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico») e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (recante «disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio») sia perché non tutte le Casse di Risparmio sono state automaticamente trasformate in società per azioni, sia perché ai restanti enti pubblici conferenti l'azienda a queste società «continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi» (art. 11 d.-lgs. 20 novembre 1990, n. 356).

3. — Va anche ricordato che l'oggetto del referendum riguarda soltanto la nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Casse di Risparmio e non anche la nomina dei presidenti e dei vice presidenti dei residui Monti di Credito su pegno, la quale è disciplinata da disposizioni che non sono toccate dal quesito referendario. Per i Monti di Credito su pegno di prima categoria, infatti, in virtù del rinvio operato dal terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1938, n. 745 (recante l'ordinamento dei Monti di Credito su pegno), si applica l'art. 10 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, secondo il quale due membri del Consiglio di amministrazione di detti Monti, che ricoprono rispettivamente l'Ufficio di presidente e di vice presidente, sono nominati dal ministro dell'economia nazionale (oggi dal Ministro del tesoro).

Per i Monti di Credito su pegno di seconda categoria si applica l'art. 5 della citata legge 10 maggio 1938, n. 745, secondo il quale il presidente ed il vice presidente sono nominati dal capo dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito (ora dal Governatore della Banca d'Italia).

4. Ciò premesso, non si riscontra nella richiesta referendaria in esame alcuna delle ragioni di inammissibilità previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo (sent. n. 16 del 1978). È di tutta evidenza, infatti, che la normativa oggetto del quesito referendario non rientra nelle ipotesi escluse riguardanti le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di cui al citato art. 75, secondo comma, della Costituzione. Né la proposta di referendum ha per oggetto atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare o disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato. Ed è altresì evidente che sussistono i requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito, in quanto la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalità, contiene quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.

Ed invero, il quesito referendario mira univocamente a sottrarre al Governo la funzione di nominare gli organi amministrativi al vertice delle Casse di Risparmio.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 («norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria») convertito in legge dalla legge 3 giugno 1938, n. 778, dichiarata legittima, con ordinanza 15 dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0092

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 0 6 0 9 3 *

L. 3.900